

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.)

A TUTTI I CONTROINTERESSATI

ESTREMI ORDINANZA

In esecuzione dell'ordinanza n. 10855/2025 del 4-6-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, che ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al NRG 5025/2025, il sottoscritto Avv. Donatello Genovese, difensore dei ricorrenti, rende noto quanto segue.

AUTORITA' GIUDIZIARIA E NRG

Il ricorso NRG 5025/2025, notificato e depositato il 22 aprile 2025, pende innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, ed è fissato per l'udienza pubblica del 23 settembre 2025.

NOMINATIVI DELLE PARTI RICORRENTI

Il ricorso è stato proposto dai Dottori Antonio Agorini, Romina Al Mansour, Antonio Massimo Attinà, Valentina Avallone, Silvia Biancofiore, Valentina Buzzone, Erica Calabrò, Elena Capuano, Elisabetta Caradonna, Laura Carapezza, Michela Caruso, Luigi Castriota, Mara Letizia Catalano, Fabio Angelo Cicchetti, Pierluigi Corrado, Elena Corsini, Diego Cossu, Salvatore Costa, Cristina Crucianelli, Oscar D'Avino, Fabrizio D'Andrea, Domenico Daniele, Francesca Danza, Isabella Dell'Aera, Silvia Desogus, Ilaria Di Sabatino, Sara Dovere, Adriano Durante, Antonino Fazio, Valeria Ferraroni, Valentina Ferri, Claudia Ferrini, Eva Fiorini, Angela Fontana, Stefano Francocci, Pasquale Gerbasi, Silvia Gernini, Sonila Hodo, Federico Langella, Silvia Gerlanda Laurino, Carmelo Lazzaro, Francesca Legnazzi, Giacomo Leonello Leonelli, Fabio Lioy, Simona Maggio, Gaia Mariani, Angelo Marotta, Antonio Massaro, Catalina Mendez Castro, Patrizio Olivieri,

Laura Passalacqua, Alessandra Pastuglia, Christian Petrelli, Silvia Pietrogrande, Veronica Piras, Lucia Pischedda, Michele Porcelli, Michele Potenza, Claudia Prestipino, Carla Pusceddu, Andrea Ranaldi, Catia Randelli, Morena Rapolla, Gianvito Renna, Serena Anna Romancino, Mario Romano, Roberto Rossi, Luca Ruggieri, Emanuele Ruotolo, Rudy Russo, Francesca Sabia, Michele Francesco Saggiomo, Giuseppe Salerno, Sergio Salvaggio, Alessandro Sanapo, Raffaele Santarsiero, Raffaella Sapia, Rossella Scarmato, Sara Spaziani, Rosa Stompanato, Fabrizia Tonanzi, Lorenzo Trapani, Giuseppina Trombetta, Morena Vaccaro, Luigi Valenti, Maria Verdiana Vartuli, Giovanna Venier, Filippo Venturini, Federica Volpe e Giuseppe Volzone, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Mazzini, 23/A.

AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Il ricorso è stato proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, il Formez Pa ed il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nonché contro il Ministro per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio.

CONTROINTERESSATI

Il ricorso è stato proposto nei confronti dei controinteressati Giovanni Nicoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci e Feliciano Rossi, nonché di Francesca Rosalba Caglioti, non costituita.

Ulteriori controinteressati sono indicati nelle accluse graduatorie dei vincitori del profilo funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) e del profilo funzionari con competenze in procurement (Codice A.3).

Sono intervenuti ad opponendum: Aniello Formisano, Claudia Di Berto, Aliaksandr D'Elia, Vincenzo Cocozza, Domenico Dell'Omo, Sara Ciccolini, Letizia Renzi, Antonio Tortora, Pasquale Alessandro Milo, Greta Pompei, Alessio Fuccillo, Verdiana

Milano, Claudia Malatesta, Andrea Amodio Parrella, Maria Laura De Simone, Matteo Giannone, Lucio Colagiacomo, Alessia Coco, Chiara Arruzzoli, Giusy Lauro, Teresa D'Alterio, Ada Garramone, Antonella Cupri, Giannandrea Arduini, Viviana Calabrese, Valentina Congiu, Donato Baiano, Giuseppe Cillis, Gabriela Sio e Anna Pia Nicoletti, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ferretti ed Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

Sono altresì intervenuti ad opponendum: Acciaroli Martina, Andreoli Manuela, Angrisani Gaia, Arleo Alessio, Becciu Fabrizio, Benigno Marianna, Bertolo Antonio, Bianchi Gianna, Biniaris Artemis, Biscella Chiara, Bisogni Emanuela, Boco Noemi, Borzì Martina, Bravi Alessandro, Caldarigi Giacomo, Castiglione Margot, Cavaliere Rosa, Cicioni Giulia, Colavolpe Raffaella, Colucci Roberto, Comisso Egle, Corradi Elena Littoria, Costantino Lucia, Croce Antonella, De Cristofaro Morrison Janet, De Vittino Adelchi, Del Prete Pasquale, Della Gatta Ettore, Di Cillo Giorgia, Di Francesco Roberto Di Girolamo Tommaso, Di Grazia Diego, Di Grazia Ilenia, Di Marco Giuseppe Alessandro, Falasc Vanessa, Falini Federica, Fantasia Valentina, Fattori Michela, Felli Francesca, Ficher Alessandra, Foria Fabio, Giacomelli Luisa, Giordano Lidia Martina, Granata Germana, Gullì Maria Luisa, La Bella Gabriele, La Mendola Sandro Eduardo, La Spada Maria Grazia Francesca, Lasco Vincenzo, Longo Daniele, Manganiello Maria, Marinelli Rasi Tonino, Marotta Alessio, Pagano Andrea Antonio, Palazzo Valentina, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di Villa Ada, 57.

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Il ricorso è stato proposto per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: 1) della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa; 2) ove le-
sive, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-

20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate; 3) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2); 4) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3) (sia quella originaria che quella rettificata); 5) ove esistenti e lesive, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate; 6) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 7) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso de quo; 8) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso de quo; 9) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso de quo; 10) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Col primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int., atteso che la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato, non è stata preceduta dall'adempimento partecipativo previsto da tali norme, nonostante i che ricorrenti siano destinatari degli effetti favorevoli delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato e nonostante che essi, con istanza del 3-12-2024,

abbiano chiesto l'assunzione in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli delle sentenze, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

Qualora l'amministrazione avesse consentito la partecipazione dei ricorrenti, il procedimento avviato avrebbe avuto un esito diverso, in quanto costoro avrebbero potuto apportare gli elementi di valutazione dedotti col ricorso e dimostrare, in punto di fatto, l'erroneità delle tesi dell'amministrazione.

Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-nonies della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994 ed il vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato.

Infatti la delibera della Commissione Ripam del 18-2-2025: convalida un atto amministrativo non già “*annullabile*”, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato; non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole; non contiene le specificazioni previste dall'art. 3 del DPR 487/1994, limitandosi ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

Col terzo motivo si è lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, dell'art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni delle sentenze n. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

Poiché il Consiglio di Stato non ha fatto salva l'ulteriore attività dell'amministrazione, come solitamente avviene in caso di annullamento per ragioni formali, era preclusa la riedizione dell'attività amministrativa; per cui l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire le sentenze assumendo i ricorrenti.

Peraltro la riadozione del bando di concorso, ora per allora, fatta col provvedimento impugnato, è priva di un adeguato supporto motivazionale, non essendo stato adempiuto quel “*rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria*”

richiamato nelle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024.

In ogni caso, il provvedimento viola e/o elude dette pronunce, che hanno affermato *“che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l’interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato”* (ossia l’assunzione nei posti di lavoro illegittimamente messi a concorso) e che *“i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall’amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l’annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo”*.

Col quarto motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell’art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficace, nonché degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per tali vizi, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle *“n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)”*, se non anche con riferimento ai profili A.2 (*“n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche”*) e A.3 (*“n. 75 unità con competenze in procurement”*).

Si è dedotto che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo”*) e quella ricercata dal bando Difesa del 29-12-2023 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262*

(...) funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale").

Col quinto motivo si è dedotta l'irrelevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, conv. in L. 69/2025, o, in subordine, la sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2024.

Si rimanda, per una più completa informazione, al testo integrale del ricorso che si allega al presente avviso.

INFORMAZIONI SUL PROCESSO

Si rende noto, infine, che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito "www.giustizia-amministrativa.it", attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si rimanda, per una più completa informazione, ai contenuti del ricorso e dell'ordinanza collegiale allegati al presente avviso.

Potenza, 5 giugno 2025

Avv. Donatello Genovese

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN
CONTINGENTE COMPLESSIVO DI N. 267 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA INQUADRARE NELL'AREA FUNZIONALE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI CUI N. 262 FUNZIONARI NELL'AMBITO
AMMINISTRATIVO, CONTABILE, LINGUISTICO, GIUDIZIARIO E STORICO CULTURALE**

Funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2)

GRADUATORIA DEI VINCITORI

Posizione	COGNOME	NOME	Punteggio Complessivo
1	MONACO	SALVATORE	31,5
2	AGOSTINI	EDOARDO	29,5
3	AMOROSO	STEFANO	28,63
4	CAPOGNA	GABRIELE	27,25
5	MARINELLI RASI	TONINO	26,5
6	ROSSI	LORENZO	26,5
7	MONICI	GIULIO	26,38
8	DEL ROSCIO	FRANCESCO	26,25
9	RIZZO	FEDERICO	26,25
10	MENDITTO	ANNA LIA	26
11	GRANDE	ANGELO	25,5
12	SCHIAVONE	LILIANA	25
13	SCALA	GIANLUIGI	24,25
14	NICOLETTI	GIOVANNI	24
15	CATALANO	LAURA	23,5
16	PICA	MATTEO	23
17	NOVELLO	MASSIMILIANO	23
18	CAMA	STEFANO	22,5

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN
CONTINGENTE COMPLESSIVO DI N. 267 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA INQUADRARE NELL'AREA FUNZIONALE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI CUI N. 262 FUNZIONARI NELL'AMBITO
AMMINISTRATIVO, CONTABILE, LINGUISTICO, GIUDIZIARIO E STORICO CULTURALE**

Funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)

NUOVA GRADUATORIA RETTIFICATA DEI VINCITORI

Posizione	COGNOME	NOME	Punteggio Complessivo
1	IANDOLO	LAZZARO	35,25
2	DI FEO	ANTONIO	33,625
3	SANTI	FABIOLA	33,375
4	MONACO	SALVATORE	32,875
5	FEOLA	ANNAMARIA	32,5
6	IANNOTTA	GIOVANNA	31
7	RAZZANO	ROSA	30,75
8	VALDAMBRINI	BRUNO FRANCESCO	30
9	MALDERA	VINCENZO	29,75
10	MANCINI	MARIA LUISA	29,625
11	PESCE	GINA PAOLA	29,625
12	VINCENZONI	LORENZO	28,875
13	GERBALDO	STEFANIA	28,75
14	COLAIOCCO	VALENTINA	28,75
15	DE MARTINO	CHIARA	28,5
16	GRANATO	CRISTINA	28,5
17	LABRIOLA	DIEGO	28,5

18	MAROTTA	ALESSIO	28,375
19	TESTAFERRI	SARA	28,25
20	DELL'OMARINO	VALENTINA	28,25
21	CAGLIOTI	FRANCESCA ROSALBA	28,125
22	BIASIN	MARTA	28,125
23	LAURI	ALBERTO	28
24	SILVESTRI	FRANCESCO	27,625
25	PLATANIA	MONICA	27,625
26	MEROLLA	MIRIAM	27,5
27	GAUDIOSI	GIANPIERO	27,25
28	BERGAMINI	ERIC	27,25
29	CUPRI	ANTONELLA	27,25
30	SCALA	GIANLUIGI	27,125
31	CICCHI	LUIGI	27,125
32	D'URBANO	EUGENIO	27,125
33	BIANUCCI	GIORGIO	27,125
34	CAGLIA'	ALESSANDRA	27
35	GENNA	VITO	27
36	VIVOLI	ANTONIO	26,875
37	SCARATI	PAMELA	26,875
38	MOSCA	PASCAL	26,75
39	RIZZO	FRANCESCA	26,75
40	AGOSTINI	EDOARDO	26,625
41	RIZZO	SOFIA	26,5
42	ARLEO	ALESSIO	26,5
43	DI CEGLIE	MICHELE	26,375

44	FABBRICATORE	SIMONE	26,25
45	VITA	MATTEO	26,25
46	CALÒ	ELEONORA	26
47	COSTABILE	DOMENICO	26
48	BERNARDO	ELEONORA	26
49	MAGARELLI	ARCANGELO	26
50	PROSPERI	ETTORE	26
51	BELLA	ORIANA	25,75
52	CHIRICO	MARIA GRAZIA	25,75
53	DEL SORBO	MARCO	25,5
54	BENVENUTO	GIUSEPPE	25,5
55	PARRELLA	ANDREA AMODIO	25,5
56	TORTORA	ANTONIO	25,25
57	GULLI'	MARIA LUISA	25,125
58	MORINI	AUGUSTA	25,125
59	SCHIAVONE	LILIANA	25
60	RAGO	ELISABETTA	24,75
61	FERRARA	FABIANO	24,75
62	CICCONE	JESSICA	24,75
63	DI LORENZO	GIOVANNI	24,625
64	LUSITO	MARCO	24,625
65	ANTONUCCI	SAVINO	24,5
66	DE CICCIO	FRANCESCA	24,5
67	TAMBURRANO	ANTONIO	24,5
68	SOLAZZO	ANDREA	24,5
69	NAPPI	ILSE	24,375

70	MARCHETTI	FEDERICA	24,25
71	GIANNONE	MATTEO	24,25
72	RUBERTI	SALVATORE	24,25
73	CUSANNO	EMANUELE	22
74	STURIALE	LORENA	22
75	LEONE	WALTER	21,125